

Cuneo, lì 29 gennaio 2016

Egregio **CLIENTE**

Prot. n. 07/2016

REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

REGOLE DI RIFERIMENTO

✓ **Ambito oggettivo**

La Legge finanziaria 2013 (Legge n. 228/2012), nel recepire alcune norme UE (*Dir. 2010/45/UE*), ha apportato sostanziali modifiche:

- momento di effettuazione delle operazioni;
- fatturazione delle operazioni;
- registrazione delle medesime.

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI

✓ **Regola generale**

Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza (*art. 39, comma 1, D.L. n. 331/1993*).

Se, anteriormente al verificarsi di tale evento, viene emessa la fattura relativa all'operazione intracomunitaria, la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura (*comma 2*).

Caso 1 - A tal riguardo, si ipotizza l'acquisto di merci da un fornitore tedesco, che emette la fattura, a titolo di esempio, il 30 marzo. La fattura arriva via posta il 10 di aprile. Il trasporto della merce da parte del fornitore inizia il 1° aprile.


In questo caso, quindi, l'operazione si considera effettuata al momento dell'emissione della fattura che precede il momento dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario.

REGISTRAZIONE DELL'ACQUISTO INTRA - UE

In base alla richiamata disciplina, quindi, l'acquirente italiano, quando riceve la fattura comunitaria, deve espletare i seguenti adempimenti:

- numerare la fattura del fornitore comunitario ed integrarla con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione espressi in valuta estera, nonché dell'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile (*art. 46, comma 1, D.L. n. 331/1993*);
- annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (*art. 23, Decreto IVA*), secondo l'ordine della numerazione, con l'indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera (*art 47, comma 1, D.L. n. 331/1993*).


✓ Schema di sintesi



Ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, le fatture sono annotate distintamente anche nel registro degli acquisti (*art. 25, Decreto IVA*). Non è previsto un termine per l'annotazione della fattura estera integrata nel registro delle fatture ricevute.

A tal proposito l'Amministrazione finanziaria ha chiarito (*circolare n. 37/E del 2011*) che la fattura potrà essere annotata a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile (*termine ultimo per esercitare il diritto della detrazione dell'IVA, ex art. 19, comma 1, Decreto IVA*).

✓ **Schema di sintesi**



Caso 2 - Si ipotizza l'acquisto di merci da un fornitore tedesco, che emette la fattura il 30 marzo. La fattura arriva via posta il 10 di aprile. Il trasporto della merce da parte del fornitore inizia il 1° aprile. In tal caso, l'annotazione della fattura deve avvenire:

- nel registro delle fatture emesse entro il 15 maggio (entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura);
- generalmente, nello stesso termine avverrà l'annotazione nel registro degli acquisti, al fine di compensare l'IVA a debito con l'IVA a credito.

MANCATO RICEVIMENTO DELLA FATTURA INTRACOMUNITARIA

Il cessionario di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, deve emettere entro il

giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione stessa la fattura in unico esemplare (art. 46, comma 5, D.L. n. 331/1993).

✓ **Autofattura**

La richiamata disposizione prevede che in caso di mancata ricezione della fattura relativa all'acquisto intracomunitario, entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario è tenuto a emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. L'autofattura va annotata entro lo stesso termine di emissione, con riferimento al mese precedente.

✓ **Schema di sintesi**



Caso 3 - Si ipotizza che un soggetto passivo italiano acquisti delle merci da un fornitore tedesco. Il trasporto della merce da parte di quest'ultimo inizia il 30 aprile. La merce arriva in Italia il 3 maggio. La fattura non risulta pervenuta al 30 giugno. In tale caso, l'operazione si considera effettuata il 30 aprile. Non essendo pervenuta la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (30 giugno), il cessionario è tenuto a emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (15 luglio) e annotare tale fattura nel medesimo termine.

INDICAZIONE NEGLI ELENCHI INTRASTAT

✓ **Obblighi e procedure**

Alla procedura di registrazione dell'acquisto intracomunitario dovrà seguire la presentazione degli elenchi INTRASTAT.

La compilazione di tali elenchi avviene mensilmente per i soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi superiori a 50.000 euro nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti; per i restanti soggetti è trimestrale.

Il termine di presentazione degli elenchi è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento. Se tale giorno cade di sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Negli elenchi vanno riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento (mese o trimestre); con il termine "soggette a registrazione" il legislatore vuole riferirsi a quelle operazioni che andavano registrate, anche se il contribuente non ha proceduto alla registrazione nei termini dovuti (*D.M. 22.02.2010*).

Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o alla spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi INTRASTAT, con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna/spedizione dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse (*art. 50, comma 7, D.L. n. 331/1993*).

Caso 4 - Beta S.r.l. acquista beni da una società francese il 28 febbraio 2014. L'azienda italiana paga immediatamente il totale a debito. La società francese emette fattura datata 28 febbraio 2014. La fattura arriva, via posta, il 5 marzo 2014. Il trasporto di beni inizia il 1° aprile e la merce arriva in Italia il 3 aprile 2014.

Come andava registrata tale fattura? In quali elenchi INTRASTAT andava inclusa?

L'acquirente italiano, ricevuta la fattura comunitaria, doveva innanzitutto provvedere a numerare la fattura del fornitore comunitario ed integrarla con l'indicazione dell'ammontare dell'IVA, calcolata secondo l'aliquota applicabile.

La fattura così integrata doveva essere annotata entro il giorno 15 aprile, con riferimento al mese di marzo, distintamente nel registro IVA vendite (*art. 23, Decreto IVA*).

Nel registro acquisti la fattura può essere annotata a partire dal mese in cui l'imposta diviene esigibile e fino alla scadenza della dichiarazione annuale relativa al secondo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.

In merito agli elenchi INTRASTAT, considerato che si tratta di fattura anticipata, l'acquisto intracomunitario dovrà essere indicato prendendo a riferimento il momento della consegna/spedizione dei beni (*art. 50, comma 7, D.L. n. 331/1993*). Quindi, doveva essere alimentato l'elenco INTRASTAT di aprile da presentare (se mensile) entro il 25 maggio 2014.